



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
Piazza San Rocco n. 9/A
C.A.P. 20086 - Motta Visconti
Tel. 0290008111 opz. 5
E mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
Pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Ambito territoriale sociale di Abbiategrasso

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO SPERIMENTALE DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA - ASILI NIDO E MICRO NIDI PER IL PERIODO 2025-2028

Richiamati:

- ✓ la Legge Regionale 3/2008, che definisce i criteri di accreditamento sulla base dei quali i comuni singoli o associati possono procedere alla definizione dei requisiti di accreditamento;
- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 4795 del 28 luglio 2025 "Indicazioni operative per la gestione della rete d'offerta sociale";
- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 20588 dell'11 febbraio 2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia";
- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 2929 del 9 marzo 2020 "Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica alla D.G.R. n. 20588 del 11.02.2005";
- ✓ il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge n. 107 del 13.07.2015" ed in particolare:
 - gli artt. 1, 2 e 4 che hanno istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
 - l'art. 6 che, nel delineare le funzioni delle Regioni, specifica che "le Regioni programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale" e che "le Regioni definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia e disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli Enti locali" (comma 1 lettera a) e lettera f);
 - l'art. 7 che stabilisce funzioni e compiti degli Enti locali, richiamando il loro ruolo di

governance a livello locale sia per attivare, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, sia per coordinare la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio al fine di assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 2929 del 9 marzo 2020, che disciplina i requisiti per l'esercizio degli asili nido;
- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 6397 del 23 maggio 2022 "Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei Coordinamenti pedagogici territoriali ai sensi del d.lgs. 65/2017", la quale stabilisce la composizione e le funzioni dei Coordinamenti pedagogici territoriali della Lombardia;
- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1428 del 27 novembre 2023 "Definizione dei criteri per l'accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia"; Allegato A "Criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia" che sostituisce integralmente il paragrafo "Servizi sociali per la prima infanzia" dell'allegato A della DGR n. 20943/2005 e che precisa che "al fine di garantire una maggiore omogeneità nel livello di qualità dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio e rafforzare le sinergie con il Coordinamento pedagogico territoriale, i requisiti di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia vengono definiti a livello dei comuni associati dell'ambito territoriale";

Dato atto che:

- ✓ l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di Abbiategrasso ha approvato nella seduta del 23 luglio 2025 i requisiti di accreditamento sociale per Asili Nido e Micro Nido;

Considerato che:

- ✓ l'accreditamento costituisce condizione affinché un servizio educativo per la prima infanzia possa accedere ad eventuali agevolazioni o contributi aggiuntivi anche provenienti da fondi autonomi comunali;

Tutto ciò premesso, è pubblicato il seguente Avviso.

Art. 1. Finalità

Finalità del presente Avviso è qualificare l'offerta territoriale dei Servizi per la prima infanzia Asili Nido e Micronidi attraverso l'accreditamento delle Unità d'Offerta Sociali Prima Infanzia aventi sede nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Abbiategrasso, di seguito elencate:

- a) Asili Nido;
- b) Micronidi.

Art. 2. Definizione di accreditamento

L'accREDITAMENTO è il processo di ulteriore qualificazione delle unità d'offerta sociali in esercizio. La richiesta di accREDITAMENTO è volontariamente espressa dall'ente o soggetto gestore.

L'accREDITAMENTO implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l'esercizio al funzionamento e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico.

L'accREDITAMENTO istituzionale di una unità d'offerta sociale, adottato nel sistema sociale regionale, è un provvedimento amministrativo adottato dal Comune in cui è ubicata la struttura e rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accREDITATO), che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità d'offerta accREDITATA, garantendo il livello di qualità aggiuntivo stabilito dal comune.

La Regione Lombardia ha stabilito, con DGR 1428 del 27 novembre 2023, i criteri di accREDITAMENTO sulla base dei quali i Comuni singoli o associati possono procedere alla definizione dei requisiti di accREDITAMENTO. I criteri di accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia sono fondati su processi di miglioramento della qualità e sulla progressiva attuazione dei principi e degli obiettivi previsti dal D.lgs. 65/2017 che ha istituito il Sistema integrato di educazione e istruzione dagli zero ai sei anni. Il Coordinamento pedagogico territoriale, ai sensi della DGR n. 6397/2022, si realizza a livello di ambito territoriale sociale dei Comuni presenti nel territorio del Piano di Zona di cui alla Legge regionale 3/2008. Al fine di garantire una maggiore omogeneità nel livello di qualità dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio e di rafforzare le sinergie con il Coordinamento pedagogico territoriale, i requisiti di accREDITAMENTO per i servizi educativi per la prima infanzia vengono definiti a livello dei Comuni associati dell'Ambito territoriale Sociale.

Art. 3. Unità di Offerta sociale per la prima infanzia che possono richiedere l'accREDITAMENTO

Possono richiedere l'accREDITAMENTO gli enti gestori delle Unità di Offerta Sociali per la prima infanzia ubicate sul territorio dell'Ambito territoriale Sociale di Abbiategrasso che:

- ✓ sono già in regolare esercizio, in quanto hanno avviato l'attività a seguito di presentazione di Comunicazione Preventiva di Esercizio (di seguito "CPE") e successivo verbale con esito positivo della visita ispettiva degli uffici preposti alla vigilanza di ATS, ovvero sono in possesso della autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi della normativa previgente alla Legge regionale 3/2008;
- ✓ possiedono i requisiti di accREDITAMENTO stabiliti dal presente avviso e approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di Abbiategrasso in data 23 luglio 2025, di cui al successivo articolo 4 in attuazione dei criteri di accREDITAMENTO previsti dalla DGR 1428/2023 "Definizione dei criteri di accREDITAMENTO per i servizi educativi per la prima infanzia";

Così come per la CPE, l'accreditamento di una unità d'offerta è relativo al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta che presenta l'istanza di accreditamento. Se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, così come sono necessarie distinte CPE, sono necessari distinti accreditamenti per ogni unità d'offerta gestita.

È escluso ogni automatismo nell'estensione del rapporto di accreditamento (anche in caso di successione tra enti), dovendosi sempre accertare i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa vigente. Da quanto sopra consegue che:

- a. l'oggetto dell'accreditamento è esattamente l'oggetto della CPE (o dell'autorizzazione posseduta), pur essendo possibile che il primo possa riguardare anche solo una parte della seconda;
- b. CPE ed accreditamento sono relativi al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta e che presenta la CPE e l'istanza di accreditamento;
- c. se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, sono necessarie distinte CPE (o autorizzazioni) e, quindi, distinti accreditamenti;
- d. gli atti tra privati che dovessero avere ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta e, quindi, il subentro di un soggetto ad un altro nella gestione, non hanno efficacia ai fini dei rapporti con la pubblica amministrazione. Pertanto, con particolare riferimento all'accreditamento, occorre uno specifico atto di voltura in capo al nuovo gestore, previa verifica dei requisiti soggettivi, emesso dal comune;

Si specifica che le unità d'offerta sociali per la prima infanzia Asili nido e micronidi già accreditate alla data di pubblicazione del presente avviso, al fine di mantenere l'accreditamento, dovranno ripresentare domanda entro il **14 novembre 2025 ore 12.00**, diversamente il precedente accreditamento decade.

Art. 4. Requisiti di accreditamento

4.1 REQUISITI SOGGETTIVI IN CAPO AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE GESTORE DELL'UNITÀ D'OFFERTA SOCIALE

Come indicato dalla DGR 4795 del 28.07.2025 al paragrafo 5.2, il legale rappresentante del soggetto gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di onorabilità previsti al paragrafo 2.1.5 per la messa in esercizio.

Nello specifico il legale rappresentante del soggetto gestore deve dichiarare l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto alla gestione dell'unità di offerta sociale, in ottemperanza a:

- art. 67, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) che prevede l'inibizione all'esercizio di attività economiche per soggetti colpiti da misure di prevenzione;
- articoli 94-98 del d. lgs. n. 36/2023 che ridisegnano i confini relativi alle cause da esclusione negli appalti pubblici per condanne penali o gravi illeciti professionali.

Il legale rappresentante del soggetto gestore è tenuto a garantire la piena conformità al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003.

In presenza di servizi socioassistenziali rivolti a minori o ad altre categorie vulnerabili, si applicano inoltre le prescrizioni previste dal d.lgs. n. 39/2014.

In generale, il legale rappresentante non deve essere incorso in un illecito penale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità professionale con riferimento alla gestione dell'unità d'offerta. Eventuali procedimenti penali pendenti devono essere valutati in relazione all'integrità e affidabilità professionale in riferimento alla gestione dell'unità d'offerta. È richiesta l'assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell'unità d'offerta nei confronti del legale rappresentante.

4.2 REQUISITI SPECIFICI PER LE UNITÀ DI OFFERTA PER LA PRIMA INFANZIA – ASILI NIDO E MICRONIDI

A. Area Comunicazione – Valutazione – soddisfazione utenza
Presenza di una Carta dei Servizi (allegato 3A) contenente i seguenti elementi/documenti a corredo:
1. tipologia dell'UdO, anno educativo di riferimento;
2. identificazione del soggetto gestore con riferimenti telefonici, e-mail, sito web, partita IVA – CF;
3. personale in servizio con specificata la qualifica;
4. orari di apertura con specificata la data di inizio e chiusura dell'anno educativo, garanzia delle settimane d'apertura previste dalla normativa per UdO;
5. mission del servizio e destinatari;
6. presenza di strumenti di valutazione della qualità (es. Customer Satisfaction) e Piano di Miglioramento della Qualità del Servizio che contenga strategie volte a migliorare la comunicazione ed il coinvolgimento delle famiglie e la presenza di un supporto pedagogico rivolto alle famiglie ed all'equipe educativa;
7. specifica sulla libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
8. attività proposte con organizzazione della giornata tipo;
9. modalità di ambientamento e Progetto Continuità Nido/Infanzia (si allega il modello di progetto continuità nido-infanzia da utilizzare-allegato 3A);

10. modalità di coinvolgimento delle famiglie e servizi offerti (cadenza degli incontri, modi e tempi per i colloqui individuali, attività proposte);
11. ammontare delle rette diversificate per fascia di frequenza (possibilità di frequenza part-time e flessibilità oraria);
12. presenza di un Piano Formativo del personale predisposto ed aggiornato annualmente;
13. esplicitazione dei criteri per la predisposizione di una eventuale lista d'attesa;
14. procedure e scheda per l'effettuazione dei reclami ed encomi e conseguente tempistica di risposta del gestore;
15. presenza del Piano Pedagogico annuale e della programmazione educativa annuale a corredo della Carta dei Servizi;
16. impegno alla realizzazione del Piano Pedagogico annuale e della programmazione educativa annuale relativa a bambine/bambini con diversa abilità;

B. Area organizzazione gestione del personale
1. il coordinatore, se svolge anche attività di educatore, deve documentare le ore dedicate rispettivamente alle due funzioni;
2. devono essere previste sostituzioni per mantenere il rapporto numerico educatore-bambine/i, in caso di malattia, attenendosi alla normativa vigente;
3. partecipazione del coordinatore a iniziative di formazione/aggiornamento per un totale annuo di ore compreso tra 50 e 100 (sono ritenuti validi ai fini del conteggio delle ore anche le ore inerenti ai corsi relativi alla sicurezza) – almeno 50 ore (40 + 10) tra cui partecipazione a momenti formativi proposti dal CPT competente per territorio;
4. partecipazione degli educatori a iniziative di formazione/aggiornamento per un totale annuo di ore compreso tra 20 e 40 (sono ritenuti validi ai fini del conteggio delle ore anche quelli inerenti ai corsi relativi alla sicurezza) – almeno 30 ore (20 + 10) tra cui partecipazione a momenti formativi proposti dal CPT competente per territorio;

C. Area centralità delle bambine e dei bambini
Possibilità di frequenza part-time della bambina/del bambino ed inserimento durante l'anno; deve essere prevista la possibilità nel corso dell'anno di eventuali cambi inerenti all'orario di frequenza;

Presenza di un fascicolo personale della bambina/del bambino che contenga:
1. dati anagrafici;
2. riferimenti telefonici;
3. liberatoria all'uso dei dati ed al trattamento degli stessi, comprensiva di autorizzazioni per gite, foto, videoregistrazioni;
4. sintesi dell'osservazione dell'ambientamento della bambina/del bambino e aggiornamenti periodici scritti inerenti al monitoraggio degli obiettivi evolutivi raggiunti, con una tempistica di almeno 3 volte durante l'anno educativo;
5. sintesi degli incontri d'equipe o con il supervisore pedagogico, sia che l'osservazione o l'attività di supervisione venga effettuata per le singole bambine/il singolo bambino sia per il gruppo;
6. sintesi degli incontri effettuati con i genitori;
7. il gestore deve garantire che il personale educativo effettui e verbalizzi le riunioni d'equipe con cadenza almeno mensile; le riunioni d'equipe devono prevedere un verbale datato, firmato dal verbalizzante, con l'indicazione dei partecipanti presenti e la specifica di quelli assenti; va dettagliatamente elencato l'OdG e vanno sintetizzate con chiarezza le decisioni assunte

D. Area coinvolgimento-sostegno ai genitori
1. deve essere incentivata e facilitata la partecipazione attiva dei genitori alla vita del Nido, anche con l'ausilio di strumenti informatici che facilitino la comunicazione con/tra le famiglie;
2. deve essere garantito e verbalizzato almeno un incontro assembleare all'anno con i genitori;

E. Area integrazione con il territorio
1. deve essere previsto un collegamento con la rete delle UdO per la prima infanzia e con i servizi territoriali quali: UONPIA, consultori familiari, Servizi Sociali comunali, Scuole dell'Infanzia;
2. partecipazione ai momenti di confronto promossi dall'Ufficio di Piano di Ambito territorialmente competente e a tutti gli incontri del Coordinamento pedagogico Territoriale di Ambito tramite proprio incaricato;

Art. 5. Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di accreditamento in fase di prima applicazione sperimentale dovrà essere presentata entro il termine del 14 novembre 2025 ore 12.00.

Gli enti gestori non accreditati per l'anno educativo 2025-2026, potranno comunque presentare domanda di accreditamento nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio per gli anni educativi successivi all'anno educativo 2025-2026, salvo avvio di nuova unità d'offerta, cambio del soggetto gestore e altre casistiche specifiche dettagliate dall'allegato A paragrafo 2.1.2 alla dgr 4795 del 28 luglio 2025. In tal caso si potrà presentare istanza entro il mese di avvio del nuovo anno educativo.

La domanda di accreditamento deve essere presentata dall'Ente gestore per il tramite del suo legale rappresentante esclusivamente per via telematica, alla casella di posta certificata del Comune di Motta Visconti utilizzando la modulistica apposita presente sul sito istituzionale dell'Ente <https://comune.mottavisconti.mi.it/>

La documentazione per la presentazione della richiesta di accreditamento è la seguente:

1. Domanda di accreditamento, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente Gestore (Allegato 1);
2. Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità del legale rappresentante dell'Ente Gestore, sottoscritta digitalmente dallo stesso (Allegato 2);
3. Autocertificazione del possesso dei requisiti di accreditamento in capo all'unità d'offerta sociale per la prima infanzia (Asili nido e Micronidi), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente Gestore (Allegato 3) con i seguenti allegati/documenti a corredo comprovanti il rispetto del possesso dei requisiti:
 - Carta dei Servizi
 - Progetto Continuità Nido/Infanzia predisposto sulla base del modello (allegato 3A)

Nel caso in cui il gestore di una Unità d'Offerta Sociale sia il Comune, il Responsabile del Settore competente, con apposito provvedimento, dà atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti di accreditamento.

Art. 6. Procedure per l'accreditamento

A seguito di presentazione dell'istanza di accreditamento si attiva la procedura finalizzata all'inserimento degli aventi diritto nel Registro di Ambito delle Unità d'Offerta Sociali – asili nido e micronidi accreditate per i servizi per la Prima Infanzia.

Il competente ufficio comunale procederà alla verifica del possesso dei requisiti tramite l'esame documentale ed il controllo della regolarità delle autocertificazioni attraverso la verifica della completezza dell'elenco dei requisiti necessari, fermo restando che l'Ente gestore dovrà esibire, qualora richiesto, gli atti conservati presso l'unità d'offerta medesima ed anche tramite sopralluogo della struttura, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data dell'istanza.

Al fine di supportare i responsabili comunali nell'istruttoria e validazione delle istanze, nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti di accreditamento e dell'attuazione della sperimentazione sarà istituito a livello di Ambito Territoriale Sociale un gruppo di lavoro tecnico

composto dai Responsabili dei Comuni competenti in materia che hanno ricevuto istanze di accreditamento, da figure qualificate in materia socio-pedagogica e da un segretario verbalizzante.

La presentazione di una richiesta incompleta determina, in ragione delle valutazioni rimesse all'ufficio competente, la fissazione di un termine per l'integrazione della documentazione.

Al termine dell'istruttoria e degli accertamenti previsti, il Comune concede o nega l'accredito con provvedimento motivato e comunica l'esito all'ente gestore richiedente e all'ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale - che provvede all'inserimento del soggetto accreditato in un registro di ambito appositamente costituito - e all'ATS Città Metropolitana di Milano per informativa.

Nel caso in cui il gestore di una Unità d'Offerta Sociale sia il Comune, il Responsabile del Settore competente trasmette il provvedimento all'Ente Capofila di Ambito - che provvede all'inserimento del soggetto accreditato in un registro di ambito appositamente costituito - e all'ATS Città Metropolitana di Milano per informativa, dichiarando il possesso di tutti i requisiti previsti e che la relativa documentazione è agli atti dell'ente.

Il soggetto risulterà accreditato con decorrenza dalla data dell'atto di accreditamento.

Il Registro delle Unità d'Offerta Sociali per la Prima Infanzia asili nido e micronidi accreditate è permanente, coerentemente con la durata dell'accredito prevista al successivo articolo 7, e verrà aggiornato annualmente, prevedendo nuove iscrizioni e/o cancellazioni, sulla base delle istanze ricevute e fatte salve modifiche e/o integrazioni legate alle norme di riferimento.

Qualora un soggetto intenda recedere dall'accredito è tenuto a darne comunicazione al Comune sede dell'unità di offerta sociale.

L'accredito deve essere nuovamente richiesto in tutti i casi in cui è necessaria la presentazione di una nuova CPE.

Il Registro delle Unità d'Offerta Sociali per la Prima Infanzia accreditate (asili nido e micronidi) sarà pubblicato sul sito dell'ente capofila dell'Ambito.

Art. 7. Durata dell'accredito

L'accredito ha validità massima sino al termine dell'anno educativo 2027-2028 ed è soggetto a monitoraggio periodico annuale da parte del Comune competente.

Il possesso dei requisiti di accreditamento deve essere mantenuto per tutta la durata dell'accredito.

Art. 8. Verifica periodica dei requisiti di accreditamento

Al fine di garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di accreditamento in ogni anno educativo del periodo 2025/2028 le unità d'offerta sociali accreditate per la prima infanzia asili nido e micronidi dovranno trasmettere al Comune entro il 10 luglio di ogni anno la scheda di autovalutazione per la rendicontazione allegata 4 ed eventuale documentazione inerente all'anno educativo precedente e comprovante il rispetto del possesso dei requisiti di accreditamento.

Al fine di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di accreditamento, il Comune effettuerà dei sopralluoghi presso la struttura. Qualora il sopralluogo evidenziasse la perdita di un requisito previsto per l'accreditamento, il Comune dovrà invitare il soggetto gestore dell'unità d'offerta a ripristinare il/i requisito/i perduto/i entro tempi e modalità stabiliti dal Comune. Esperita inutilmente la procedura di ripristinabilità, il Comune potrà procedere con la revoca del provvedimento di accreditamento.

Art. 9. Revoca dell'accreditamento

La revoca dell'accreditamento a causa della perdita di uno dei requisiti previsti è disposta dal Comune:

- ✓ quando, esperite inutilmente le procedure di ripristinabilità di cui all'articolo 8 del presente Avviso, permane la carenza di un requisito previsto per l'accreditamento di cui all'art.4;
- ✓ nel caso di cessazione dell'attività;

L'eventuale revoca deve essere comunicata all'ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

Art. 10. Obbligo di comunicazione variazioni

È fatto obbligo ai soggetti accreditati di segnalare al Comune qualsiasi variazione di quanto dichiarato in sede di accreditamento. Eventuali modifiche relative ai requisiti soggettivi e specifici, ivi compresa la variazione della persona del legale rappresentante, devono essere comunicate dal gestore al protocollo del Comune entro 15 giorni dalla variazione, trasmettendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di validità dell'accreditamento a mezzo PEC.

Art. 11. Privacy e tutela dei dati personali

I dati personali raccolti saranno utilizzati dal Comune di Motta Visconti e dal Comune di Abbiategrasso, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale, esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 attuativo del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, come specificato nel documento informativo "Informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del Comune di Motta Visconti ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51" allegato al presente Avviso pubblico.

Art. 12. Informazioni

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Motta Visconti

Quesiti o richieste di informazione inerenti al presente Avviso devono essere trasmesse tramite mail all'indirizzo affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Art. 13. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è la Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune di Motta Visconti.